

STATUTO

SOC.COOP. PRISMA - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA MINNITI 73

Numero REA: TA - 70944

Codice fiscale: 80023020730

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-06-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" rep. n. 2927 - racc. n. 2394	
	STATUTO DELLA COOPERATIVA	
	"Soc.Coop. PRISMA - Cooperativa Sociale"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Taranto la Società	
	cooperativa sociale denominata:	
	"Soc.Coop. PRISMA - Cooperativa Sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del	
	Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2075 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo	
	che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, tramite	

la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, ai sensi e per gli effetti della Legge 8 novembre 1991 n. 381 che detta la disciplina delle cooperative sociali, si prefigge lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi con cui realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate.

La cooperativa è anche ispirata ai principi della Legge 1 giugno 1977 n. 285 e 24 luglio 1978 n. 34 e si propone, tra l'altro, di favorire il recupero ed il reinserimento sociale e nel mondo del lavoro di giovani emarginati, disoccupati, portatori di handicaps.

In relazione a quanto indicato dall'art. 1, lettera a) della Legge 381/1991 la Cooperativa può gestire in proprio e per conto terzi:

- attività e servizi di riabilitazione, servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione a favore di minori, anziani, persone svantaggiate ed extracomunitari effettuate tanto presso proprie strutture, quanto presso la famiglia, la scuola o altre organizzazioni;
- centri di accoglienza e socializzazione e altre strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- attività di formazione professionale;
- attività di ricerca, sensibilizzazione e animazione della comunità al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno.

Ai sensi della L.R. n. 17/2003 la Cooperativa potrà gestire attività e servizi a favore di soggetti svantaggiati o con problematiche psicosociali;

- svolgimento di attività nel settore della tutela dei diritti

civili delle donne, dei minori, e di tutti quei soggetti che siano vittime di violenze di genere o discriminazioni per ragioni di sesso o di orientamento sessuale; la cooperativa si prefigge di far emergere e combattere ogni forma di violenza intra ed extra familiare - fisica, psicologica, economica, sessuale, stalking, mobbing, ecc, - contro le donne ed i minori, posto che tutti i tipi di violenza sono lesivi della libertà e dell'integrità psicofisica della persona.

Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, la cooperativa potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- organizzare e gestire - in favore delle donne vittime di violenza e/o di discriminazioni e dei loro figli/e- centri anti-violenza e servizi di accoglienza, ascolto, ospitalità, ed ogni opportuno supporto (psicologico, legale, medico ecc.) per l'accompagnamento nel percorso di affrancamento, creando reti e partecipando con altre associazioni e con i servizi territoriali (sociali, sanitari, giudiziari, ecc) a reti con cui stabilire procedure e protocolli per rendere più efficaci gli interventi;

- promuovere ogni attività volta ad approfondire le tematiche della violenza di genere, degli abusi su minori, delle disuguaglianze e discriminazioni, a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni mediante seminari, dibattiti, convegni, pubblicazioni, organizzazione e gestione di progetti di infor-

mazione e formazione e di qualunque altro progetto o evento finalizzato all'evoluzione culturale e legislativa in materia;

- promuovere, gestire, partecipare e/o aderire a gruppi, progetti, opere nei quali si esprimano gli interessi delle donne, specificamente quelle azioni volte a migliorare la qualità della vita delle donne e dei loro figli/e, in quanto soggetti potenziali vittime di abusi e/o discriminazioni;
- promuovere ed attuare azioni, progetti e programmi per favorire l'assistenza, la protezione e l'integrazione sociale delle straniere immigrate e della loro prole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 D.P.R. 394/99 e successive modifiche;
- costituirsi parte civile e/o intervenire nei procedimenti che vedano le donne e/o i minori vittime di violenza, maltrattamenti, sfruttamento ed abusi sessuali;
- inoltre la cooperativa, per promuovere l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, sempre nei limiti di legge e senza finalità di lucro, potrà organizzare e realizzare percorsi che prevedono attività di stage, di laboratorio e di tirocinio che si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione, previsti dalla riforma complessiva del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale (**IeFP**) di competenza regionale.

percorsi triennali di IeFP.

La Cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, può usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone svantaggiate.

Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizio.

La Società per il raggiungimento degli scopi indicati potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, associazioni di Comuni e dagli altri enti locali così come da imprese private, stipulare convenzioni, al fine di ottenere finanziamenti e contributi da Enti pubblici e privati, contrarre mutui per il raggiungimento degli scopi sociali.

La Società per la realizzazione delle attività statutarie potrà concorrere a licitazioni, convenzioni o affidamenti da privati o Enti Pubblici, potrà assumere ordinativi di lavoro anche concorrendo a pubblici appalti, purché risulti iscritta nel Registro Prefettizio dal D.Lgs C.P.S. 14 dicembre 1947 n.

1577.	
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.	
TITOLO III	
SOCI	
Art. 5 (Soci ordinari)	
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.	

	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione del-	
	le strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissio-	
	ne, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i	
	cui interessi non siano in contrasto con quelli della coope-	
	rativa o soggette alla direzione o al controllo di altre so-	
	cietà i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto	
	con quelli della cooperativa.	
	I soci si distinguono nelle seguenti categorie:	
	a) soci ordinari che svolgono una attività retribuita;	
	b) soci volontari, in numero non superiore al 50 (cincuan-	
	ta) per cento del numero complessivo dei soci; a costoro sarà	
	dovuto, per le prestazioni effettuate, unicamente il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, calcolate	
	sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa e saranno	
	soggetti unicamente alle norme in materia di assicurazione	

contro gli infortuni e le malattie professionali.

Ogni socio è iscritto in una apposita Sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che

spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione per il socio ordinario.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente

il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 38 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice Civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti "b)", "c)", "d)" ed "e)" relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli Organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-

vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, en-

tro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 38 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o

	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti so-	
	ciali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli Organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	(sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori	
	con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al ver-	
	samento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti	
	di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Or-	
	gano amministrativo;	
	f) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disci-	
	plinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 38 e	

	seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunica-	
	zione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministra-	
	tivo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio	
	lavoratore consegue la risoluzione del rapporto di lavoro in-	
	staurato ai sensi del precedente articolo 3.	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusio-	
	ne sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra	
	i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate al-	
	la decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 38	
	e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mez-	
	zo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di co-	
	municazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclu-	
	sivamente delle quote interamente liberate, eventualmente ri-	
	valutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c),	

la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del Codice Civile.

	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i	
	requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del suben-	
	tro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in fa-	
	vore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio de-	
	ceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dal-	
	la data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	

	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	"b)", "c)", "d)" ed "e)", oltre al risarcimento dei danni ed	
	al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel rego-	
	lamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione	
	calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal paga-	
	mento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei pre-	
	stiti, il credito derivante da penali, ove previste da appo-	
	sito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mu-	
	tualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde ver-	
	so questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno a-	
	vuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associati-	
	vo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente	
	è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	

	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa so-	
	ci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento	
	virgola zerozero) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pa-	
	ri a due.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei so-	
	ci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sov-	
	ventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indi-	
	cato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Ammini-	
	stratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammi-	
	nistratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimen-	
	to della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabi-	

	lire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	

	niali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap-	
	porto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengo-	
	no attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissio-	
	ne dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civi-	
	le, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora	
	sia decorso il termine minimo di durata del conferimento sta-	
	bilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle	
	quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappre-	
	sentati da quote del valore nominale di Euro 25,00 (venticin-	
	que virgola zerozero). La quota complessiva detenuta da cia-	

	scun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al-	
	l'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci de-	
	ceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei so-	
	ci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le	
	indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ri-	

	cevimiento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessan-	
	ta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di o-	
	gni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla deci-	
	sione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze rela-	
	tive alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate	
	dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in as-	
	senza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sul-	
	la destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30 (tren-	

	ta) per cento;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei li-	
	miti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli uti-	
	li, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distri-	
	buzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura mas-	
	sima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo	
	di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attivi-	

tà mutualistica.

La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'Organo amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dello statuto;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dagli articoli 26, 27, 28 e 29 del presente Statuto.

Art. 26 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata a mano, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su

	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 28 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggio-	
	ranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno un anno e che non siano	
	in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	
	che potranno avere un massimo di cinque voti. Per i soci sov-	
	ventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del co-	
	dice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	

presa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'Organo amministrativo non può essere nominato per un pe-

riodo superiore a 3 (tre) esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 90 (novanta) giorni gli Organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma o telefonata, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio

Sindacale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 36 (Rappresentanza)

L'Amministratore Unico o il Presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore Unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

L'Amministratore Unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali

procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola arbitrale)

	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le mo-	
	dalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previ-	
	sto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni	
	dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sinda-	
	ci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e	
	si estende alle contestazioni relative alla mancata accetta-	
	zione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina	
	alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accom-	
	pagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	Art. 39 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	10.000,00 (diecimila virgola zerozero). Ai fini della deter-	
	minazione del valore della controversia si tiene conto della	

	domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.	
	10 e seguenti del Codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale di	
	Taranto.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto di-	
	sposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/2003, i soci possono conve-	
	nire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o	
	possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento	
	ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui al-	
	l'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/2003, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una Consulenta Tecnica di Ufficio o in ogni	
	altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	

caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 40 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.

23, lett. "c)";

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992,
n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 45 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

40 di 41

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Taranto 10 giugno 2016

Firmato digitalmente: Raffaele Disabhato Notaio

Imposta di bollo esente ai sensi dell'art. 27 bis DPR 26/10/72 n. 642.